

## REGOLAMENTO (UE) N. 431/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

## che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio <sup>(2)</sup> impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2093 (2013). Tale risoluzione ha modificato l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione UNSCR 733 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ulteriormente elaborato dall'UNSCR 1425 (2002). L'UNSCR 2093 (2013) dispone una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati al sostegno dei partner strategici dell'AMISOM, al personale delle Nazioni Unite, e alla nuova missione dell'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia, e sospende parzialmente l'embargo sulle armi in relazione allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia.
- (3) Il 25 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/201/PESC <sup>(3)</sup>, che modifica la decisione 2010/231/PESC e dispone deroghe equivalenti a quelle disposte dall'UNSCR 2093 (2013).
- (4) Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.<sup>(2)</sup> GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 116 del 26.4.2013, pag. 10.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

## «Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l'assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 1 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2093 (2013) o sono destinati a essere utilizzati unicamente dagli Stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell'UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell'UNSCR 1846 (2008);
- b) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l'assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dai partner strategici dell'AMISOM, operanti unicamente nell'ambito del concetto strategico dell'Unione africana del 5 gennaio 2012, e in cooperazione e coordinamento con l'AMISOM, conformemente al paragrafo 36 dell'UNSCR 2093 (2013);
- c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l'assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dal personale delle Nazioni Unite, incluso l'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione, di cui al paragrafo 37 dell'UNSCR 2093 (2013);

